



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Protocollo: 45535/RU

All.:

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

**VISTA** la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la legge 18 ottobre 2001, n. 383, e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 488, concernente la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto;

**VISTO** il decreto direttoriale del 5 maggio 2009, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata "10eLOTTO";

**VISTO** il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, e successive modifiche con il quale il "10eLOTTO" è stato individuato come modalità di gioco del Lotto;

**VISTO** il decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'art. 24, comma 39, che attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – la possibilità di apportare con propri provvedimenti innovazioni al gioco del lotto;

**VISTO** il decreto direttoriale del 5 marzo 2012 e successive modificazioni con il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto;

**VISTO** il decreto direttoriale del 19 giugno 2014 concernente la nuova formula di gioco opzionale e complementare al "10eLOTTO" denominata "NUMERO ORO";

**VISTO** l'atto di convenzione del 20 giugno 2016 sulla base del quale, a partire dal 30 novembre 2016, la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa è affidata in concessione alla società Lottoitalia s.r.l.;

**VISTO** il decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96 , recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l'art. 6, comma 2, che fissa all'otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto;

**VISTA** la determina del 19 settembre 2017 con la quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al "10eLOTTO" denominata "DOPPIO ORO";

**VISTA** la determina del 26 gennaio 2018 e successive modificazioni, con la quale è stata introdotta la nuova modalità del gioco numerico a quota fissa denominata "MillionDay";

**VISTO** il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, con legge del 28 marzo 2019, n.26, e in particolare l'art. 27, comma 1, che fissa all'undici per cento la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10eLOTTO" e dei relativi giochi opzionali e complementari;

**RITENUTO** necessario, a seguito della modifica apportata dal sopracitato decreto legge, adeguare gli importi lordi previsti per le fasce di pagamento dei premi del "10eLOTTO", e omogenizzare, al netto delle ritenute di legge, la soglia di pagamento dei premi di fascia bassa di tutti i giochi numerici a quota fissa e dei relativi giochi opzionali e complementari

## **ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

### **ARTICOLO 1**

#### *Modalità di pagamento vincite*

L'art. 2 del decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente.

"Art. 2 - 1 il pagamento delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e ai relativi giochi opzionali e complementari è così determinato:

- a) Le vincite di importo lordo non superiore a 543,48 euro per il gioco del Lotto e del MillionDay e dei relativi giochi opzionali e complementari, e non superiore a 561,80 euro per il "10eLOTTO" e dei relativi giochi opzionali e complementari, possono essere pagate da qualsiasi raccoglitore del gioco del lotto il quale provvede al ritiro dello scontrino ed al pagamento della vincita al netto delle ritenute di legge, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione;
- b) Per le vincite di importo lordo superiore a 543,48 euro per il gioco del Lotto e del MillionDay e dei relativi giochi opzionali e complementari, e superiore a 561,80 euro per il "10eLOTTO" e dei relativi giochi opzionali e complementari, e fino a 2.300,00 euro, lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata e il raccoglitore, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso nonché previa validazione da parte del concessionario tramite l'utilizzo del sistema di automazione, provvede al ritiro dello scontrino e al pagamento della vincita al netto della ritenuta di legge. In alternativa al pagamento in contanti, su esplicita richiesta del vincitore, il raccoglitore può prenotare l'importo della vincita con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303. La prenotazione della vincita può essere effettuata anche presso qualsiasi punto di raccolta del gioco del lotto.
- c) Per le vincite di importo lordo superiore a 2.300,00 euro e fino a 10.500,00 euro, di tutti i giochi numerici a quota fissa e dei relativi giochi opzionali e complementari, lo scontrino vincente deve essere presentato presso il punto di raccolta ove è stata effettuata la giocata vincente o presso qualsiasi punto di raccolta del gioco del lotto, dove il raccoglitore, previo accertamento dell'integrità e completezza dello stesso, provvede al ritiro dello scontrino e alla prenotazione della relativa vincita con le modalità previste dall'art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.
- d) Per le vincite di importo lordo superiore a 10.500,00 euro, di tutti i giochi numerici a quota fissa e dei relativi giochi opzionali e complementari, lo scontrino vincente deve essere presentato direttamente al concessionario della gestione del servizio automatizzato del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa.

## **ARTICOLO 2**

### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni della presente determina trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2019.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - [www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it) – tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*Roma, 19 giugno 2019*

**Benedetto Mineo**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*